

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La valutazione terrà conto:

- Della frequenza scolastica;
- Dei livelli di partenza degli alunni;
- Degli obiettivi raggiunti;
- Della partecipazione e dei risultati ottenuti in progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- Del comportamento.

I livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti saranno monitorati attraverso test d'ingresso, in itinere e finali; laddove lo studente dovesse riportare insufficienze gravi da non compromettere l'ammissione alla classe successiva, verrà trasmesso, insieme alla scheda di valutazione, il prospetto delle insufficienze da recuperare durante le vacanze estive.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie

all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Criteri per eventuali deroghe al limite di frequenza

IL COLLEGIO DOCENTI HA DELIBERATO I SEGUENTI CRITERI DI DEROGA:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie o cure programmate
3. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese, che considerano il sabato come giorno di riposo (cf. Legge n.516 del 1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101 del 1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
5. Possibilità di far visita ad un genitore in carcere solo in particolari giorni della settimana;
6. Contrasto alla dispersione scolastica.

Approvato dal collegio dei docenti in data 20/05/2026 con delibera numero 41